

Allegato "C" all'atto n. 5202/3491 di rep.

STATUTO

Il presente Statuto si riallaccia idealmente agli Statuti approvati con Regio Decreto rispettivamente il 24 marzo 1887, il 4 agosto 1902 e il gennaio 1942, che sottolineavano gli impegni di solidarietà civica e morale della comunità cambianese

Art. 1 Denominazione

È costituita, con riferimento all'articolo 18 della costituzione italiana, agli articoli 14 e seguenti del codice civile l'Associazione denominata "Asili Riuniti di Cambiano e Gribaudi". L'Associazione è conforme al Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 di seguito denominato "Codice del terzo settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS). L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS, verrà definita con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) e quindi la denominazione diverrà "Asili Riuniti di Cambiano e Gribaudi Associazione ETS".

Art. 2 Sede e durata

L'Associazione ha sede in Cambiano (TO), Piazza Burzio n. 5. Potrà modificare il proprio indirizzo, all'interno del Comune ove ha eletto la propria sede, mediante decisione dell'assemblea ordinaria dei soci, senza che si renda necessaria una modifica del presente Statuto. L'Associazione svolge la sua attività nell'ambito del territorio italiano. Eventuali sedi secondarie o eventuali sezioni potranno essere costituite, anche in altre località, sia in Italia che all'estero.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Nel caso di suo scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e delibererà di devolvere l'eventuale patrimonio residuo, previo parere del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore scelti tra quelli che svolgono le medesime attività di interesse generale.

Art. 3 Scopi ed oggetto sociale

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.

L'associazione è apartitica ed opera senza discriminazioni razziali, sociali o religiose e persegue le proprie finalità, in particolare le seguenti:

- accoglienza dei bambini di ambo i sessi residenti in Cambiano ed eventualmente in Comuni limitrofi, di età compresa tra zero e sei anni, provvedendo all'educazione globale della persona del bambino;
- organizzazione di attività/progetti extracurricolari (centri estivi, corsi di lingua, musica, gite ed escursioni, eventi culturali/ludico ricreativi) rivolte a bambini e ragazzi indipendentemente dall'età;
- accoglienza di "soggetti fragili" in collaborazione con i

servizi di assistenza sociale e gli enti pubblici preposti, mediante la realizzazione congiunta di "progetti individuali di attivazione sociale sostenibile".

Per il raggiungimento delle predette finalità eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, con riferimento all'articolo 5 del D.lgs 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse funzionalmente connesse e ad eccezione delle attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. I volontari verranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi. I volontari che svolgeranno attività di volontariato in modo non occasionale verranno iscritti in apposito registro.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione può svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e

mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione può avvalersi anche di volontari nello svolgimento delle proprie attività nel rispetto dell'Art. 17 del d. lgs. 117/2017. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può stipulare convenzioni economiche con Enti pubblici o privati.

L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana Scuole Materne (FISM).

Art. 4 Associati

L'associazione riconosce la qualità di associato a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, ne accettino gli scopi e i programmi operativi, partecipino alla vita associativa e accettino lo Statuto Sociale. Tutti gli associati hanno potere e responsabilità sociali (che potranno essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento) e godono dell'elettorato attivo e passivo. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del codice civile. Possono essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo Settore o Enti senza scopo di lucro.

L'adesione all'Associazione è volontaria e avviene secondo le modalità di cui al successivo articolo 7.

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che le persone giuridiche e gli enti, questi a mezzo dei loro legali rappresentanti o delegati, nei limiti sopra indicati e comunque nei limiti di cui alla disciplina del Codice del Terzo Settore.

Pur nella assoluta parità di diritti e di doveri, i soci possono essere raggruppati fra loro secondo diverse denominazioni, al fine di meglio evidenziare il loro ruolo e la loro funzione all'interno dell'Associazione. Il presente Statuto identifica sin d'ora i seguenti raggruppamenti fra soci, fermo restando che in futuro l'Assemblea dei soci potrà identificare altre qualora se ne ravvisi l'utilità:

- fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione del-

l'Associazione;

- ordinari: sono coloro che, avendo fatto domanda di adesione all'associazione, ne hanno ottenuto l'ammissione stabilita dal Consiglio Direttivo. Tutti gli associati possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e all'atto sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile;

- soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea dei soci, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale o economico alla vita dell'Associazione.

Art. 5 Patrimonio

Il patrimonio iniziale dell'Associazione ammonta ad Euro 673.172,00 (seicentotrentatremilacentotrentadue virgola zero zero). Il patrimonio è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione.

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi svolte ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117., nel rispetto della relativa disciplina.

Art. 6 Assenza dello scopo di lucro e utilizzo del patrimonio sociale

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7 Domanda di ammissione

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In caso di rigetto della domanda si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 23 D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii..

Nel momento di presentazione della domanda, il richiedente deve versare la quota associativa presso la segreteria dell'Associazione. Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo provvederà al rimborso della quota associativa entro i successivi 30 (trenta) giorni. Le domande di ammissione ad associato presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 8 Diritti e doveri

Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- a difendere il buon nome dell'Associazione e a osservare le regole dettate dagli Enti, ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata;
- a versare la quota associativa.

Gli associati hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'assemblea con diritto di voto, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali Regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione;
- ad accedere alle cariche associative, nei limiti sopra detti;
- ad esaminare i libri sociali dell'Associazione presso la sede previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 9 Cause di cessazione

La qualifica di associato si perde per:

- dimissioni volontarie;
- decesso;
- recesso. Ai sensi dell'articolo 24 del Codice Civile, la dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;
- decadenza in caso di omesso pagamento della quota associativa annuale o nel caso di mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'Assemblea. La decadenza è deliberata dal Consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante

lettera raccomandata inviata al Presidente dell'associazione;
- esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

Art. 10 Anno sociale- bilancio di esercizio e bilancio sociale

Entro i vigenti termini di legge il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio, redatto ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 117/2017 e seguenti, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 15 giugno per la definitiva approvazione.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

Art. 11 Verbalizzazioni e libri sociali

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci e quelle adottate dal Consiglio Direttivo dovranno essere riportate sugli appositi libri dei verbali a cura del Segretario e da questo sottoscritti insieme al Presidente.

Sono previsti i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Libro verbali adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro verbali adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- Libro verbali adunanze dell'Organo di controllo (se istituito);
- Registro volontari.

Art. 12 Organi

Gli organi associativi sono:

- l'assemblea degli associati
- il Consiglio direttivo
- il Presidente
- l'Organo di Controllo e Organo di Revisione

Art. 13 Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione in regola con le modalità di iscrizione.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di decadenza o esclusione dall'Associazione;
- f) approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- b) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea Ordinaria degli associati, per iscritto e/o con qualunque mezzo informatico che sia idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, indicando la data, l'ora, e il luogo della riunione, sia della prima che della seconda convocazione, l'ordine del giorno, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna). E' altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione. E' inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo, ovvero con motivazione scritta, da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita qualora in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono assunte con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto. La delibera di scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ogni associato ha diritto di voto, esercitabile anche mediante delega scritta. La delega può essere conferita solo ad un altro socio. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

Non è consentito il voto per corrispondenza. Le deleghe devono essere fatte per iscritto e convalidate prima dell'inizio della seduta dell'Assemblea dal Presidente dell'Assemblea.

La Presidenza dell'Assemblea dei soci è assunta dal Presidente del Consiglio direttivo o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente; in mancanza dal Consigliere anziano.

L'Assemblea può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. Il verbale di assemblea redatto dal segretario, o da chi ne fa le veci, salvo i casi in cui verbale sia redatto dal notaio, viene annotato su apposito libro.

Art. 14 Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri da tre a sette. I consiglieri decadono per dimissioni, o se assenti a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo e, successivamente dall'Assemblea degli associati. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei consiglieri decada dall'incarico, il Consiglio stesso può provvedere alla sua cooptazione per conferimento dell'incarico al primo candidato non eletto. Tale nomina è valida fino alla scadenza del mandato del Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straor-

dinaria, nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dall'Assemblea. Al Consiglio Direttivo spetta:

- nominare al suo interno nella prima riunione, il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario/Tesoriere, se non già nominato dall'Assemblea degli associati;
- eseguire le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative dell'Associazione, vigilando e controllando l'attuazione delle delibere dei programmi dell'Associazione, nonché la conformità dell'impiego dei contributi;
- stabilire la quota associativa annua;
- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 13, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea;
- vigilare e collaborare con il personale educativo della scuola per il migliore raggiungimento dello scopo dell'Ente;
- provvedere all'amministrazione della scuola ed al suo regolare funzionamento;
- redigere il bilancio di previsione e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- elaborare il regolamento amministrativo e del servizio scolastico-educativo;
- proporre all'Assemblea dei soci eventuali modifiche allo Statuto e al Regolamento;
- provvedere all'assunzione ed alla disciplina del personale;
- autorizzare la stipulazione di convenzioni economiche con Istituti ed Enti;
- deliberare sulle domande di frequenza dei bambini;
- stabilire le rette di frequenza degli alunni;
- deliberare in genere su quanto non sia di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni due mesi ed ogni qual volta che il Presidente o il suo Vicepresidente lo ritengano opportuno, o quando almeno i 2/3 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli inter-

venuti. La convocazione viene effettuata mediante avviso comunicato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ai membri del Consiglio Direttivo almeno tre giorni prima della data di riunione. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono redatte su apposito libro, a cura del segretario e sottoscritte dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza; vengono conservate agli atti. La riunione può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 15 Presidente e Vicepresidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Vicepresidente.

In caso di assenza protempore del Presidente esso è sostituito da Vicepresidente.

Art. 16 Segretario / Tesoriere

Il Segretario cura la redazione dei verbali dell'adunanza assembleari e consiliari, tiene aggiornato l'elenco degli iscritti all'Associazione e coordina l'esecuzione delle direttive emanate dal Presidente. Il tesoriere tiene il registro delle entrate delle uscite dell'Associazione e ne cura la contabilità.

Art. 17 Settori e sezioni

L'associazione potrà strutturarsi in settori di attività ricreativa, culturale ed artistica disciplinati da specifici Regolamenti organici che faranno parte integrante del presente statuto. Potrà altresì costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 18 Organo di Controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 19 Organo di revisione

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'Organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 20 Scioglimento

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 c. 1 del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 21 Clausola compromissoria

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'associazione ed i suoi Organi, purché per legge possano formare oggetto di compromesso, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un arbitro amichevole compositore, nominato su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale di Torino; l'arbitrato sarà irrituale secondo equità e dovrà concludersi entro novanta giorni dalla costituzione. La sede dell'arbitrato sarà in Torino. Sono fatte salve le controversie per cui non è ammesso il giudizio arbitrale la cui competenza è riservata all'Autorità Giudiziaria.

Art. 22 Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

In originale firmati:

Ivan ZUCCARELLO

Maria Cristina DE CESARE Notaio

Certifico io sottoscritta dottoressa Maria Cristina DE CESARE, Notaio in Torino, con studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 74, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo che la presente copia su supporto informatico di documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 22.1 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, in acronimo "CAD") in virtù della presente attestazione notarile sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale.

Tale copia è stata da me digitalmente firmata in data odierna attraverso la mia smart card notarile, certificato n. 25044, rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del CAD la presente esonera dalla produzione e dall'esibizione del documento cartaceo originale.

Torino, li 10 febbraio 2023